



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

Regolamento comunale per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 02.07.2018

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli affidamenti contrattuali di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n°50/2016.
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle linee guida ANAC e nel presente regolamento.

Art. 2 – Divieto di frazionamento artificioso.

1. Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificialmente frazionata al fine di eludere i limiti di valore economico dei contratti da affidare stabiliti dal vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 3 – Responsabile del procedimento

1. Le procedure di affidamento rientrano nell'esclusiva competenza del Responsabile del Servizio individuato in base all'ordinamento degli uffici e servizi dell'ente.
2. Il Responsabile di Servizio adotta tutti i provvedimenti rientranti nell'ambito di competenza fra cui individuazione delle esigenze (lavori, servizi o forniture) da soddisfare, determinazione a contrarre, valore netto dell'affidamento, redazione di bandi, capitolati, e ogni altro atto necessario.
3. Il Responsabile di Servizio nomina con provvedimento formale il responsabile unico di procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata nomina il Responsabile unico del procedimento coincide con il Responsabile di Servizio.

TITOLO II - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro

Art. 4 – Procedure di affidamento diretto

1. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera, a) del D.Lgs. n. 50/2016 avvengono ordinariamente attraverso la valutazione comparativa di offerte richieste a due o più operatori economici. Il numero degli operatori da invitare alla procedura di affidamento diretto deve tener conto del valore dell'affidamento e della struttura dello specifico mercato di riferimento.
2. In luogo della valutazione comparativa delle offerte di cui al precedente comma, l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento diretto può essere soddisfatto anche mediante un confronto con la spesa sostenuta per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi.
3. In caso di prodotti immediatamente disponibili sui mercati elettronici Consip o tramite altre centrali di committenza abilitate per legge o dall'ANAC, l'obbligo di comparazione fra più preventivi è assolto attraverso la scelta del prezzo più basso tra quelli risultanti dal catalogo o listino prezzi pubblicati nella piattaforma informatica del soggetto aggregatore.
4. In alternativa ai precedenti commi, l'affidamento diretto può essere motivato da ragioni di ordine tecnico, da specifiche esigenze di celerità della fornitura/servizio o di altra natura, fermo restando l'obbligo di comprovare la congruità del prezzo pattuito rispetto alle condizioni praticate sul mercato, desunte anche mediante la consultazione di cataloghi o di listini prezzi ufficiali.

5. La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata anche dando dettagliatamente conto del possesso da parte degli operatori economici selezionati del possesso dei requisiti richiesti nella determinazione a contrattare, della rispondenza dell'offerta all'interesse perseguito pubblico, di eventuali caratteristiche migliorative offerte nonché del rispetto del principio della rotazione.
6. Nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modesto valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determinazione che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
7. L'invito alla procedura viene inviato ordinariamente mediante "PEC" (posta elettronica certificata) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile e contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) Tipologia e oggetto dell'affidamento;
 - b) Valore del prezzo da porre a base di gara (o prezzo stimato);
 - c) Modalità di aggiudicazione;
 - d) Termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;
 - e) Prescrizioni tecniche delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
 - f) Requisiti di ordine generale ed eventuali requisiti speciali;
 - g) Eventuale cauzione definitiva;
 - h) Eventuali ulteriori elementi richiesti dalla tipologia di affidamento.
8. L'offerta da parte dell'operatore economico invitato deve pervenire ordinariamente mediante "PEC" o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

Art. 5 – Gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro.

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro (Iva esclusa) può avvenire tramite affidamento diretto con unico fornitore.
2. L'individuazione di un unico operatore economico deve essere disposta nel rispetto del principio del divieto di frazionamento artificioso degli appalti e dell'obbligo di motivazione da richiamare espressamente nella determinazione a contrattare quali ad esempio:
 - a) tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - b) tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c) continuità rispetto a una precedente prestazione affidata mediante una procedura comparativa di cui all'articolo precedente o mediante procedure ordinarie, comunque ripetibile una sola volta;
 - d) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
3. Salvo diverse disposizioni normative, per la scelta dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di ricorso a centrali di committenza, albi o elenchi precedentemente costituiti ed è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti a formulare offerta.

Art. 6 - Scelta degli operatori negli affidamenti di importo pari o superiore a 1.000,00 euro

1. Il Responsabile del procedimento individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, tenendo conto dei principi generali, e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione nonché del disposto dell'articolo 31, comma 1, e degli articoli 45 e 46 del D.lgs. n° 50/2016.
2. L'operatore economico aggiudicatario o comunque già invitato a presentare offerta in una procedura di appalto non può essere reinvitato alla procedura di affidamento immediatamente successiva per il medesimo settore merceologico o di servizio ovvero per la stessa categoria di lavoro, salvo che si tratti di procedure ordinarie o comunque aperte al

mercato nelle quali non si operi una limitazione del numero di operatori economici da selezionare.

3. Il reinvio a presentare offerta ha carattere eccezionale e necessita di un onere motivazione più stringente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento e del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
4. In aderenza all'articolo 30, comma 2, del D.lgs. n°50/2016, il Responsabile non può assumere decisioni dirette a limitare, in alcun modo, artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
5. L'individuazione degli operatori da invitare deve essere formalizzata in un atto, sottratto all'accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Su tale atto, il Responsabile deve espressamente autodichiarare, con separata sottoscrizione, l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs n°50/2016.

TITOLO III - Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 e affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Art. 7 – Indagini di mercato ed elenchi di fornitori

1. L'affidamento di contratti di cui all'art. 36, comma 2, lettera, b) del D.Lgs. n. 50/2016 avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se esistenti sul mercato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati previa consultazione o indagine di mercato effettuata tra gli operatori economici iscritti negli elenchi presenti sul Mercato elettronico della P.A., sulla piattaforma SardegnaCAT o su altre centrali di committenza di riferimento. E' facoltà dell'Amministrazione formulare invito a tutti gli operatori iscritti in una determinata categoria merceologica o procedere ad un sorteggio tra gli stessi.
3. Nel caso in cui il bene, il servizio o il lavoro oggetto dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione non sia disponibile presso centrali di committenza o altri soggetti aggregatori, il Comune può procedere all'acquisto autonomamente mediante svolgimento di indagini aperte sul mercato o alla costituzione di elenchi di fornitori, suddivisi per categorie merceologiche ed eventualmente per importi. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 1, comma 510, della Legge 28.12.2015 n. 208.
4. Le indagini di mercato e la costituzione di elenchi di fornitori sono precedute da apposito avviso pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, riducibili fino a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza, su:
 - a) l'albo pretorio informatico e l'*home page* del sito internet istituzionale dell'ente;
 - b) la sezione "Amministrazione trasparente" - sotto sezione "Bandi e contratti", del sito internet istituzionale dell'ente;
 - c) la sezione "Atti di soggetti esterni" del sito internet istituzionale della Regione Autonoma Sardegna.
5. L'avviso pubblico deve indicare i requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, gli eventuali requisiti speciali che gli operatori devono possedere e le modalità di selezione degli stessi sulla base di criteri definiti in modo oggettivo.
6. Le istanze di iscrizione degli operatori economici interessati agli elenchi di fornitori costituiti dall'ente possono essere presentate senza limitazioni temporali. L'ammissibilità dell'istanza di iscrizione è valutata dall'ente entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo comunale. L'aggiornamento dell'elenco ai fini dell'inserimento delle nuove iscrizioni è curato dall'ente con periodicità semestrale mentre le cancellazioni degli operatori avvengono immediatamente e comunque con cadenza mensile.

Art. 8 – Il confronto competitivo

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quello minimo stabilito dalla vigente normativa, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. A tal fine, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 2 e 3.
3. Nel caso in cui non siano preventivamente stabiliti i criteri di selezione degli operatori economici da invitare (es. sulla base dei requisiti posseduti) la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
5. L'invito a presentare offerta contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) in caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì fornire specificazioni in relazione alla procedura di calcolo delle offerte anomale;
 - l) lo schema del contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale si procede all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;
6. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup assistito da un verbalizzante o da una commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche.

7. Il possesso dei requisiti generali e speciali, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le previsioni di cui al commi 5 dell'art. 36 D.lgs. 50/2016 e le modalità disciplinate mediante linee guida approvate dall'ANAC ai sensi del comma 7 del medesimo art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. La verifica dei requisiti deve comunque aver luogo nei confronti dell'aggiudicatario.

TITOLO IV - Disposizioni comuni

Art. 9 – Pubblicità post gara

1. In caso di procedura negoziata, il Responsabile, disposta l'aggiudicazione deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n°33/2013, i seguenti dati:
 - a) Oggetto e modalità dell'affidamento;
 - b) Operatori economici invitati;
 - c) Numero delle offerte pervenute;
 - d) Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario;
 - e) Importo dell'aggiudicazione.
2. Sono altresì pubblicati, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Art. 10 – Stipula del contratto

1. I contratti di importo non superiore a 40.000 euro sono stipulati mediante scrittura privata semplice ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. I contratti di importo pari a superiore a 40.000 euro possono essere stipulati mediante scrittura privata autenticata dall'ufficiale rogante del Comune.
3. La forma del contratto prescelta deve essere in ogni caso stabilita nella determinazione a contrattare e nella lettera di invito a presentare offerta.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 11 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n° 50/2016), dai relativi provvedimenti attuativi nonché dalle Linee-Guida od altri provvedimenti emanati ANAC.
2. Il regolamento trova applicazione ove non in contrasto con le linee guida approvate dall'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione del medesimo sull'albo pretorio informatico, per una durata di 15 giorni consecutivi e successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare approvativa.